

Publicato il 08/05/2019

N. 00084/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00147/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cooservice Società Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Lunghini in Bologna, via Cesare Battisti 2;

contro

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Caprarie n. 7;

nei confronti

Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Antonio D'Aloia, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Bologna, via Oleari n. 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di "approvazione dei verbali di gara inerenti l'appalto per l'affidamento dei "servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l'Aeroporto Guglielmo Marco di Bologna" e conseguente aggiudicazione dell'appalto medesimo" assunto in data 19 dicembre 2018 al prot. 81736 dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a. (nel seguito "AdB"), provvedimento mediante il quale AdB ha aggiudicato a **Security Service s.r.l.** l'appalto dei " Servizi di vigilanza, sicurezza e controllo rientranti, in generale, tra quelli previsti all'art. 3, comma 2, lettere n)ed o) del D.M. 85/1999 ovvero "interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza" e "ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia"" (CIG 746910546E), in parte qua, di tutti gli atti da essi presupposti o a essi successivi comunque inerenti l'illegittima aggiudicazione della gara di cui sopra in favore di **Security Service s.r.l.**

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI il 5\4\2019 :

-del provvedimento di "approvazione dei verbali di gara inerenti l'appalto per l'affidamento dei "servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l'Aeroporto Guglielmo Marco di Bologna" e conseguente aggiudicazione dell'appalto medesimo" assunto in data 19 dicembre 2018 al prot. 81736; - dell'avviso inviato alla GUUE in data 31 gennaio 2019; - dei provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal R.U.P. e comunque dalla Stazione Appaltante ; nonchè per la dichiarazione di inefficacia e l'annullamento, previa sospensione o

comunque concessione di provvedimenti cautelari del contratto stipulato in data 20 marzo 2019 al prot. 84127 da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a. e **Security Service** s.r.l. avente ad oggetto l'affidamento dei “servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e di **Security Service** S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame e in disparte l'eccezione di tardività del ricorso, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo al fatto che allo stato appare adeguata l'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza fatta dalla controinteressata).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
Respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida a favore di ciascuna delle parti costituite nella misura di € 3.000,00 oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Ada Russo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO